

Appunti in materia di diritto all'identità personale

di Edoardo C. Raffiotta *
(26 gennaio 2010)

Sommario: 1. Identità e identificazione, premesse per la definizione dell'oggetto; 2. Nascita ed evoluzione del diritto all'identità personale: enucleazione dottrinale ed evoluzione giurisprudenziale; 3. Il fondamento costituzionale del diritto all'identità personale e la conferma della Corte costituzionale; 4. Riconoscimento normativo e problemi di definizione dell'identità personale; 5. Alcuni corollari: identità sessuale, identità biologica; 6. I nuovi confini: l'identità digitale tra società virtuale e persona.

1. Identità e identificazione, premesse per la definizione dell'oggetto

Il diritto all'identità personale si trova al centro di un crocevia sul quale convergono gli interessi di diversi settori della riflessione scientifica odierna (sociologia, antropologia, filosofia, psicologia, informatica, scienza delle comunicazioni, genetica, medicina, biologia). Il tema comune, infatti, è quello di comprendere il modo in cui l'individuo considera e costruisce se stesso come membro di determinati gruppi sociali: nazione, classe sociale, livello culturale, etnia, genere, professione, e così via. Se si vuole, nell'ambito giuridico – anche se in modo restrittivo ed improprio – si potrebbe definire l'identità come “l'immagine” che la società ha dell'individuo, la proiezione sociale della sua personalità. Eppure come potrebbe eccepire Luigi Pirandello – parafrasando il suo celebre *Uno nessuno, centomila* – l'immagine di una persona è il modo con cui essa è vista dagli altri, ma non vi saranno mai due soggetti che vedono la persona allo stesso modo (così pure A. FALZEA, 1985, p. 89).

Anche a tali considerazioni è dovuta, probabilmente, la difficoltà – negli scorsi decenni – di circoscrivere nell'ordinamento italiano l'oggetto del diritto all'identità personale e conseguentemente dare un fondamento giuridico alla sua tutela.

All'interno dell'ordinamento giuridico trovano garanzia esplicita gli elementi principali di individuazione della persona, quali il nome e l'immagine. L'identificazione della persona, infatti, presuppone sempre la sua individuazione.

Il nome è un istituto giuridico composto dal prenome e dal cognome e risponde alla duplice esigenza, da un canto di consentire all'individuo di distinguersi dagli altri soggetti, soddisfacendo l'interesse privato dell'identità personale, dall'altro di assicurare allo stesso ordinamento l'interesse pubblico di distinguere tra loro i consociati (DE CUPIS, 1949, p. 18).

Come noto, il nome trova disciplina e tutela negli articoli 6 - 9 del codice civile, nonché all'art. 22 della Costituzione. Se il codice civile all'art. 6 in positivo dispone che ogni persona ha diritto al nome, la Costituzione repubblicana all'art. 22 assicura in negativo che “nessuno può essere privato, per motivi politici, del nome”.

L'immagine è invece un mezzo identificativo innato, essa descrive l'insieme delle sue fattezze in misura e maniera tale da poterla riconoscere. Ciò che circola è la sua riproduzione e, pertanto, ad essa è assicurata la tutela del legislatore all'art. 10 c.c., la quale norma dispone che l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, possa disporre che cessi l'abusivo utilizzo nonché il risarcimento dei danni, qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero sia derivato pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa (DOGLIOTTI, 1979, p. 547).

Ovviamente, salvo approfondire nel prosieguo, il nome e l'immagine non sono i soli elementi di individuazione della persona, infatti anche altri dati della (o connessi alla) persona potrebbero consentire l'identificazione, soprattutto a seguito dell'evoluzione tecnologica. Basti pensare alla voce, alle impronte digitali, ai dati c.d. biometrici, alla firma digitale, allo *user name* o ai c.d. dati di riconoscimento informatici, ai numeri di matricola e ai codici attribuiti dalle pubbliche amministrazioni (codice fiscale, codice sanitario ecc.). Anche essi permettono il raggiungimento dell'obiettivo e cioè l'individuazione inequivoca della persona (RESTA, 2007, pp. 511 ss.).

Tuttavia, ancora oggi, il nome e l'immagine rappresentano i principali strumenti di identificazione, non solo perché quelli tradizionali e più diffusi, ma anche perché i più evidenti, ovvero i più facili da far circolare. Mentre i dati biometrici richiedono procedure complesse al fine di memorizzarli e farli circolare, i codici e i numeri di matricola restano perlopiù segreti; al contrario il nome e l'immagine sono esposti, spesso di facile reperimento e quindi circolazione. Si pensi, ad esempio, alla facilità con cui un nome ed un'immagine circolano attraverso *internet*. Basta inserire un nome all'interno di un *motore di ricerca* per rinvenire l'immagine o una serie di informazioni, inerenti ad una persona, relative a professione, attività, interessi e altro ancora, spesso, senza che (tra l'altro) il titolare abbia preventivamente ed espressamente autorizzato la diffusione di tali informazioni.

Anche sulla base di tali considerazioni, soprattutto nell'attuale contesto, l'identità personale non si limita all'esigenza di identificazione della persona; conseguentemente la sua tutela non può essere circoscritta al nome, all'immagine e agli altri mezzi di individuazione (cfr. MODUGNO, 1995, p. 14).

In questa sede, quindi, non verrà trattato il tema dello sfruttamento abusivo del nome e dell'immagine – su cui insiste una copiosa giurisprudenza (cfr. ALPA, 1996, pp. 321 ss.) – il quale è un argomento legato appunto alla tutela dei segni di identificazione e pertanto di interesse della dottrina civilistica. Piuttosto, l'attenzione deve essere focalizzata sulla situazione giuridica dell'identità personale, come elemento caratterizzante della persona e quindi strettamente connesso alle garanzie costituzionali della tutela dei diritti fondamentali. È necessario considerare, infatti, che ad un nome nonché all'immagine collegata (di uno scienziato, di uno sportivo, di un personaggio pubblico o di un cittadino qualsiasi) corrispondono una serie di attività, idee ed esperienze, che esprimono convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano e, al tempo stesso, qualificano l'individuo. Vi è, quindi, l'esigenza di dare un'interpretazione maggiormente estensiva della fattispecie del diritto all'identità personale e non

confonderla con la più limitata – seppur connessa – disciplina del diritto al nome o di quello all'immagine, che attengo all'identificazione. L'identità personale descrive il complesso della personalità che differenzia un individuo da tutti gli altri. Pertanto, elementi costitutivi sono tutti quegli elementi che consentono di individuare e distinguere una persona all'interno della collettività (BAVETTA, 1970, 956).

2. Nascita ed evoluzione del diritto all'identità personale: enucleazione dottrinale ed evoluzione giurisprudenziale

Determinante e prezioso è stato il contributo della dottrina nell'enucleazione ed evoluzione del diritto all'identità personale. Risale al 1905 l'opera di Nicola Stolfi dedicata a *"I segni di distinzione personali"*, oggetto della quale ovviamente non era il diritto all'identità personale, bensì i segni di distinzione quali cognome, prenome, soprannome, pseudonimo, titoli nobiliari, simboli araldici. Si iniziava a profilare il concetto di identità della persona, nel senso di identificabilità nonché unicità dell'individuo. È, però, con Adriano De Cupis ed il suo studio su *"Il diritto all'identità personale"* (1949) che inizia a prendere forma l'esigenza di tutela, non solo dei singoli segni distintivi della persona, bensì anche di un più ampio diritto con una sua fattispecie autonoma direttamente connessa alla tutela della persona.

L'ingresso del diritto all'identità personale all'interno dell'ordinamento giuridico e la specificazione della sua fattispecie, però, sono dovuti all'opera dei giudici di merito e legittimità, nonché della Corte costituzionale che hanno stimolato un effettivo riconoscimento normativo da parte del legislatore, riconoscimento che è arrivato solo dopo più di venti anni dalla sua concreta tutela giurisprudenziale attraverso la legge 31 dicembre 1996 n. 675, la quale, a dir il vero, si è limitata – all'interno della più generale disciplina sul trattamento dei dati personali – a menzionare il diritto all'identità personale, ma non a definirne l'oggetto.

Al di là delle menzionate riflessioni teoriche, l'esigenza di identificazione del diritto all'identità personale nasce nella giurisprudenza al fine di rinvenire una tutela a situazioni di fatto, che pur interessando l'identità personale non consentivano direttamente attraverso la menzionata normativa del codice civile (artt. 6 - 10) o della legge 8 febbraio 1948 n. 47 in materia di stampa – in particolare art. 8 inerente alla rettifica di informazioni false o non corrette – di assicurare un'effettiva tutela del singolo.

Proprio con l'evoluzione delle tecniche di diffusione delle immagini e del nome – attraverso la stampa o le affissioni pubblicitarie, nonché in seguito la radiotelevisione – è emersa, con sempre maggiore importanza, l'esigenza di dare copertura ad interessi che l'ordinaria normativa non riusciva a tutelare.

La prima pronuncia che ha riconosciuto espressamente il diritto all'identità personale è quella della Pretura di Roma del 6 maggio 1974 (in *Giurisprudenza italiana*, 1975, p. 514). Tale decisione è intervenuta a seguito del ricorso di un

uomo ed una donna i quali lamentavano che, senza saperlo, una loro immagine era stata utilizzata in un manifesto di propaganda del Comitato nazionale per il referendum sul divorzio, al fine di sostenere il voto a favore del referendum. I ricorrenti rilevavano come la foto che riproduceva la loro immagine era stata prodotta in un contesto e per finalità del tutto estranee (un concorso fotografico) da quelle politiche del Comitato referendario. Ai sensi dell'art. 10 del c.c. il giudice ordinario riconosceva la tutela per l'utilizzo abusivo dell'immagine rilevando che *Costituisce violazione del diritto all'immagine* l'affissione di un manifesto per la propaganda a favore dell'abrogazione della legge sul divorzio, nel quale sia ritratta l'immagine di persone che avevano prestato il consenso alla pubblicazione della loro immagine molti anni addietro e per una utilizzazione con finalità diverse da quella perseguita con la pubblicazione e affissione del manifesto (c.n.).

Il Pretore romano, però, non si è limitato a garantire semplicemente l'immagine dei ricorrenti utilizzata abusivamente, ma si è spinto oltre, assicurando tutela anche agli interessi dei ricorrenti lesi dall'accostamento delle finalità politiche del manifesto alle opinioni dei soggetti raffigurati, i quali avevano eccepito espressamente di avere opinioni in favore del divorzio e pertanto opposte a quelle sostenute dal messaggio del manifesto di propaganda. A tutela di tali interessi il giudice rilevava che *costituisce violazione del diritto all'identità personale*, inteso quale diritto a non vedere travisare la propria personalità individuale, l'affissione di un manifesto per la propaganda a favore dell'abrogazione della legge sul divorzio, nel quale sia ritratta l'immagine di persone che, pur essendo fautori dell'istituto del divorzio, vengano fatti apparire quali esponenti abrogazionisti. Nell'ipotesi di travisamento della personalità individuale può, con provvedimento d'urgenza, ordinarsi la pubblicazione su organi di stampa, di un comunicato tendente a ristabilire la verità (c.n.).

Il giudice ordinario non si è preoccupato molto di argomentare nel merito il fondamento giuridico dell'identità personale, piuttosto ha avuto premura di garantire in concreto interessi che seppur non espressamente disciplinati dal legislatore, potevano essere ritenuti meritevoli di tutela, analogamente a quei beni giuridici che identificano la persona come il nome, l'immagine, l'onore e la reputazione (PINO, 2003, p. 67).

I due estratti riportati, infatti, sembrano mettere in luce la volontà del Pretore di distinguere la tutela del semplice diritto all'immagine da quella all'identità personale. Nelle motivazioni del provvedimento, centrale è il ruolo che assume la "verità sulla persona". La necessità di tutelare ipotesi – come quelle oggetto del provvedimento menzionato – in cui l'immagine di una persona venga collegata (anche solo indirettamente) a "idee" che non gli appartengono, che non ha mai sostenuto o difeso.

La ricordata pronuncia sembra acquistare maggiore rilevanza se contestualizzata all'interno dell'orientamento giurisprudenziale in materia, sino a quel momento affermatosi, e che potrebbe essere riassunto con la sentenza della Corte di cassazione, 13 luglio 1971, n. 2242, nella quale – in un caso analogo a quello deciso dalla Pretura di Roma nel 1974 – veniva ricordato che nel nostro sistema nessuna norma, o complesso di norme, prevede, neppure

implicitamente, una situazione di diritto soggettivo che abbia come contenuto il potere di pretendere sempre ed in ogni caso il rispetto della verità storica.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la tutela di quella che è stata definita la “verità storica” di una persona avrebbe trovato garanzia come diritto soggettivo non *tout court*, bensì solo indirettamente qualora avesse leso valori giuridicamente rilevanti o nel caso in cui vi fosse stata una previsione legislativa espressa.

Per tale motivo la giurisprudenza della Pretura di Roma non venne recepita in breve tempo. In tal senso significativi sembrano i due identici ricorsi decisi in modo opposto – in sede d’urgenza – nello stesso anno da due giudici differenti.

Sempre all’interno della propaganda per il referendum sul divorzio, il Partito comunista ricorreva contro frasi estrapolate da parte del Comitato per il referendum sul divorzio relative ad alcuni discorsi di Palmiro Togliatti, suscettibili di far credere all’elettorato che il menzionato Partito fosse contrario al divorzio. A tale istanza, la Pretura di Roma, con decisione del 7 maggio 1974 (in *Il Foro italiano*, 1974, c. 3227), riconosceva tutela all’istante, dichiarando illecita la riproduzione di frasi volutamente incomplete e con intento illecito, che miravano a ledere l’identità, questa volta, non di una persona, bensì comunque di un soggetto giuridico quale appunto un Partito.

Al contrario la Pretura di Pontedera per la stessa istanza, con decisione 10 maggio 1974 (in *Il Foro italiano*, 1975, c. 491), in linea con la richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione del 1971, non riteneva che la condotta del Comitato referendario dovesse essere suscettibile di tutela, perché non lesiva di alcun diritto soggettivo. Nelle argomentazioni di tale giudice, infatti, veniva enfatizzato che i diritti soggettivi sono tipici, e, pertanto, nel caso di specie mancava la previsione di un diritto soggettivo di un partito politico a che non venisse manipolato il pensiero di un proprio *leader*. Anzi la censurata condotta avrebbe trovato tutela all’interno dell’art. 21 Cost. come esercizio del diritto di manifestazione del pensiero.

Tuttavia, con le richiamate pronunce emesse dalla Pretura di Roma nel 1974, si è inaugurato sicuramente un filone giurisprudenziale che negli anni successivi verrà sempre più consolidato, enucleando, prima, e specificando, successivamente, oggetto e disciplina del diritto all’identità personale (PINO, 2003, pp. 69 ss.).

Di particolare interesse – soprattutto per il contributo dato nella definizione del fondamento normativo del diritto all’identità personale – sono le sentenze che in tutti i gradi di giudizio hanno deciso il cosiddetto “caso Veronesi”.

Un noto oncologo professor Umberto Veronesi, aveva rilasciato un’intervista nella quale spiegava – per mezzo di dati statistici e con precise indicazioni eziologiche – il rapporto fra il fumo e alcuni tipi di tumore maligno e proponeva di contrastare il fenomeno con azione educativa rivolta soprattutto ai giovani, anche attraverso il divieto di pubblicità delle sigarette. All’interno di tale intervista la giornalista chiedeva se fosse vero che esistessero delle sigarette innocue. Il professore spiegava che effettivamente alcune tipologie di sigarette

(cosiddette *less harmful cigarettes*) erano meno nocive delle altre, ma concludeva dicendo “tutto certamente sarebbe più semplice se la gente si convincesse a non fumare”. Nonostante il tenore scientifico dell’intervista del professor Veronesi ed il chiaro intento di inviare un messaggio sulla pericolosità del fumo, una società produttrice di tabacco (Austria Tabakwerke) pubblicava sulla stampa periodica un inserto di pubblicità per promuovere la vendita di una determinata marca di “sigarette leggere” nel quale era inserita la seguente proposizione “secondo il prof. Umberto Veronesi – direttore dell’Istituto dei tumori di Milano – questo tipo di sigarette riducono quasi della metà il rischio del cancro”. La pubblicità mirava a dare risalto alla parte dell’intervista summenzionata in cui il professor Veronesi osservava che le “sigarette leggere” erano meno nocive delle altre, ometteva, però, di chiarire che al di fuori di ogni dubbio il professore aveva ribadito la pericolosità anche di tali sigarette e più in generale esortava a non fumare. A seguito di tale pubblicità, sia Veronesi, sia l’Istituto dei tumori di Milano, ricorrevano al Tribunale di Milano al fine di chiedere la tutela, non solo dell’immagine e del nome del professore, ma anche del suo diritto alla c.d. identità personale. Tutela che, seppur in forza di argomentazioni giuridiche differenti, veniva riconosciuta in tutti i gradi di giudizio. Invero, in primo (Tribunale di Milano sentenza 19 giugno 1980) ed in secondo grado (Corte d’appello di Milano sentenza 2 novembre 1982) la tutela del diritto all’identità personale veniva riconosciuta attraverso un’interpretazione estensiva del diritto al nome ex artt. 6 e 7 cc. Il Tribunale di Milano infatti rilevava che Secondo un primo significato di immediata percezione interpretativa è fatto lesivo per l’uso indebito del nome altrui l’uso posto in essere da chi non ha diritto a quel nome per confondersi con chi ne ha diritto con il risultato di imputare a quest’ultimo comportamenti o affermazioni che non lo riguardano: circostanza questa pregiudizievole per ciò solo che inquina – per così dire – i dati oggettivi sulla base dei quali si forma la rappresentazione esterna della personalità di un soggetto. Ma questo significato non è certamente il solo che si trae dalla norma circa la definizione del fatto lesivo, ben potendo accadere che il nome altrui sia usato non per identificare persona diversa dal titolare ma per coinvolgere il titolare del nome in situazioni che falsano la rappresentazione esterna della sua persona. (...) Sembra superfluo a questo riguardo disquisire sulla distinzione fra tutela dei diritti della personalità e tutela del diritto al nome, dato che – comunque – la salvaguardia dell’identità personale, rispetto alla quale il nome come segno di identificazione svolge una funzione strumentale, attiene pur sempre alla personalità come insieme di elementi che concorrono a formare l’immagine che una persona offre di sé alla collettività.

Di conseguenza la pubblicità volta ad attribuire un’idea che contrastava con quella da sempre sostenuta dal professor Veronesi ha costituito un fatto lesivo, in tale pronuncia (confermata anche nelle motivazioni in appello). Si è riconosciuto così il diritto all’identità personale come la garanzia affinché il nome di una persona fisica sia considerato come il “simbolo dell’intera personalità dell’individuo morale, intellettuale e sociale”. L’uso del nome altrui doveva considerarsi illecito quando fosse tale da incidere negativamente sulla personalità del soggetto identificato.

Tra le numerose pronunce emesse dal 1974 in poi, le menzionate decisioni di primo e secondo grado, però, servono, soprattutto, al fine di introdurre la sentenza della Corte di Cassazione 22 giugno 1985, n. 3769, che

concludendo il “caso Veronesi”, ha dato uno dei principali contributi nella definizione del diritto all’identità personale.

Tale pronuncia, infatti, confermando le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito, ribadendo la lesione del diritto all’identità personale del Veronesi, muta l’orientamento sino ad allora vigente della Corte di cassazione (in particolare si ricorda la citata Cassazione 13 luglio 1971, n. 2242), che, come notato, tutelava il diritto all’identità personale solo nel caso coincidesse con la tutela di una fattispecie espressamente prevista dalla legge.

La novità della decisione della Cassazione è stata quella di specificare un fondamento giuridico preciso all’identità personale, distaccando la tutela di tale diritto dalla fattispecie del diritto al nome ed all’immagine, configurando, piuttosto, un oggetto autonomo di diritto della personalità direttamente garantito dalla Costituzione. Del resto, secondo la Corte, impropri erano anche gli accostamenti del diritto all’identità personale alla fattispecie del diritto alla riservatezza (come Cassazione 27 maggio 1975, n. 2129), perché, mentre il primo assicura la fedele rappresentazione alla propria proiezione sociale, il secondo, invece, la non rappresentazione all’esterno delle proprie vicende personali non aventi per i terzi un interesse socialmente apprezzabile.

La Cassazione si è discostata dall’orientamento del passato per cui il diritto all’identità personale doveva essere tutelato solo in quanto rientrante nella fattispecie di altri diritti come il nome, l’immagine, la riservatezza. Infatti, in ipotesi come quella del “caso Veronesi”, leso non è stato il nome o l’immagine o l’onore dell’individuo, bensì l’interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere riconosciuta con l’esplicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede oggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all’esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell’ambiente sociale. Questo diritto all’identità personale non può trovare fondamento nelle forme degli art. 7 e 10 c.c. in quanto in sede interpretativa non si può alterare il contenuto normativo dell’art. 7 e dell’art. 10 oltre i limiti consentiti dallo strumento dell’interpretazione estensiva e non si possono attribuire alle due norme una portata innovativa incompatibile con la loro struttura. Infatti, i segni distintivi identificano il soggetto sul piano dell’esistenza materiale e della condizione civile e legale e l’immagine evoca le mere sembianze fisiche della persona; l’identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni.

Di conseguenza, secondo la Corte, la disciplina inerente alla sua tutela avrebbe potuto dedursi per analogia dalle norme che tutelano beni collegati all’identità come il diritto al nome (art. 7 c.c.), consentendo al soggetto, che subisce una lesione pregiudiziale alla sua identità personale la possibilità di chiedere in sede giudiziale la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno, nonché ottenere dal giudice l’ordine di pubblicazione della sentenza.

La Corte, inoltre, ha individuato il fondamento normativo del diritto all'identità personale direttamente nell'art. 2 della Costituzione. Infatti, osservava che il fondamento giuridico positivo della tutela che si avverte l'esigenza di assicurare all'interesse dell'intangibilità dell'identità personale debba individuarsi, conformemente ad un indirizzo di dottrina che va sempre più diffondendosi, nell'art. 2 Cost., il quale dispone che «la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità ».

Il diritto all'identità personale mira a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e solidificandosi. Si tratta di un interesse essenziale, fondamentale e qualificante della persona e la finalità dell'art. 2 Cost. è proprio quella di tutelare la persona umana integralmente e in tutti i suoi modi di essere essenziali.

La Cassazione ha fatto sua la tesi di quella dottrina che aveva inteso l'art. 2 della Costituzione come una fattispecie "aperta", che non si limitava soltanto a riepilogare i diritti fondamentali espressamente menzionati nel testo costituzionale, bensì essa costituiva una clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona umana, idonea di conseguenza ad includere ed assicurare tutela a nuovi interessi emergenti ed essenziali della persona (BARBERA, 1975, 50 ss.).

3. Il fondamento costituzionale del diritto all'identità personale e la conferma della Corte costituzionale

La "dignità costituzionale" del diritto all'identità personale rilevata dalla giurisprudenza ordinaria e in particolare dalla Corte di cassazione nel "Caso Veronesi" era già stata sostenuta anche in dottrina (PIZZORUSSO, 1981, p. 29).

A tale lettura, però, sin da subito, si erano opposti alcuni autori, non solo perché in dissenso con la tesi sulla fattispecie "aperta" dell'art. 2 Cost. – attraverso la quale dare tutela a nuove istanze ed interessi che non fossero espressamente disciplinati in Costituzione (BARILE, 1984, p. 53) – bensì anche per il timore che attraverso tale utilizzo dell'art. 2 Cost. venissero lesi altri diritti fondamentali espressamente garantiti come il diritto di cronaca ai sensi dell'art. 21 Cost. (PACE, 1981, p. 36).

In particolare, secondo quest'ultima dottrina, la tutela del diritto all'identità personale si poteva individuare solo in negativo attraverso lo stesso art. 21 Cost. Infatti, la Costituzione non sembra aver previsto un diritto alla "verità" tutelato in positivo; semmai, il divieto di affermare il falso o di pregiudicare l'altrui onore, che costituiscono limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, ma non sono situazioni giuridiche soggettive autonome (PACE, 1981, p. 38, nello stesso senso, più di recente, PACE, 2003, pp. 112 e 113).

Del resto, per diversi anni, a favore della fattispecie “chiusa” dell’art. 2 Cost. era stata anche la Corte costituzionale (sentenze nn. 11/1956, 29/1962, 1, 29 e 37/1969, 102 e 238/1975, 98/1979), che ha mutato il suo orientamento solo nel 1987 con la celebre sent. n. 561, con la quale proprio attraverso l’art. 2 Cost. ha trovato garanzia costituzionale il “diritto alla libertà sessuale”.

A seguito del mutato orientamento della Corte costituzionale sull’art. 2 Cost., tra gli altri c.d. “nuovi diritti”, è stato presto ricompreso anche il diritto all’identità personale (sentenza 3 Febbraio 1994, n. 13).

L’occasione si è presentata attraverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Firenze, in sede di volontaria giurisdizione, dubitava della legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 2 della Costituzione, degli artt. 165 e sgg. dell’ordinamento dello stato civile (R.D. 9 luglio 1939, n. 1238). Tizio infatti si era opposto alla richiesta della Procura di rettificare – dopo quarant’anni – il suo atto di nascita, dichiarato in parte falso in sede penale, sostituendo il cognome del padre con quello della madre che lo aveva riconosciuto.

In particolare, si richiedeva alla Corte costituzionale che risolvesse il dubbio di costituzionalità della menzionata normativa nella parte in cui non prevedendo che a seguito della rettifica degli atti dello stato civile, per ragioni indipendenti dall’interessato, il soggetto stesso potesse mantenere il cognome fino a quel momento attribuito e che è entrato a far parte del proprio diritto costituzionalmente garantito all’identità personale.

La Corte ha accolto la questione rilevando che è certamente vero che tra i diritti che formano il patrimonio irrettrabile della persona umana l’art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all’identità personale.

Si tratta – come efficacemente è stato osservato – del diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l’individuo.

L’identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata.

Insomma, la Corte ha aderito alla giurisprudenza dei giudici di merito e della Corte di Cassazione che negli anni precedenti avevano enucleato e definito il diritto all’identità personale. Anzi, essa sembra aver colto l’occasione per farlo, per includere tale fattispecie all’interno della categoria dei “nuovi diritti” ex art. 2 Cost., nonostante il caso in oggetto (forse) potesse essere risolto molto più semplicemente con una diretta tutela del diritto al nome, più che del diritto all’identità personale utilizzato dalla giurisprudenza ordinaria per casi differenti (PACE, 1994, p. 103).

In linea con la sentenza n. 13 del 1994 veniva dichiarata – con la sentenza 23 luglio 1996, n. 297 – anche l’illegittimità dell’art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevedeva il diritto del figlio naturale, che avesse assunto il cognome del genitore che per primo lo avesse riconosciuto, di mantenere il

cognome originariamente attribuitogli ove questo fosse ormai da ritenersi segno distintivo della sua identità personale, per violazione del diritto fondamentale all'identità personale.

Dopo alcuni anni la Corte costituzionale, sentenza 11 maggio 2001, n. 120, utilizza nuovamente il parametro del diritto all'identità personale ai sensi dell'art. 2 Cost., al fine di dichiarare anche l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 299 codice civile, nella parte in cui prevedono che l'adottato che fosse figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assumesse solo il cognome dell'adottante, perdendo, quello originariamente imposto dall'ufficiale di stato civile. In questo caso la Corte ha inteso il diritto all'identità personale come garanzia del diritto al nome in quanto principale segno distintivo dell'identità della persona.

In tali sentenze – come visto del resto già nella sent. 13 del 1994 – la Corte pur riconoscendo e garantendo il diritto all'identità personale come “nuovo diritto” ai sensi dell'art. 2 Cost., sembra aver definito una fattispecie in parte differente da quella tipicamente intesa quale diritto “ad essere se stessi”.

Tali considerazioni, sembrano trovar conferma nella sentenza 28 novembre 2002, n. 494, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 278 comma 1 e 251 comma 1, del codice civile, nella parte in cui escludevano il riconoscimento dei figli nati da rapporti incestuosi, anche in forza del diritto all'identità personale.

Secondo la Corte, infatti, la Costituzione non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti: nella specie, il diritto del figlio, ove non ricorrano costringenti ragioni contrarie nel suo stesso interesse, al riconoscimento formale di un proprio *status filiationis*, un diritto che, come affermato da questa Corte (sentenza n. 120 del 2001), è elemento costitutivo dell'identità personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, dall'art. 2 della Costituzione. E proprio da tale ultima disposizione, conformemente a quello che è stato definito il principio personalistico che essa proclama, risulta che il valore delle “formazioni sociali”, tra le quali eminentemente la famiglia, è nel fine a esse assegnato, di permettere e anzi promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani.

In tale pronuncia la Corte non ha definito l'identità personale come il diritto ad essere se stesso e al rispetto di quello che è il proprio patrimonio di idee, di esperienze e di convinzioni, proteggendone di conseguenza – come fatto nelle altre sentenze – il primo e più immediato segno distintivo, il nome, in quanto segno identificativo della personalità; bensì ha utilizzato l'identità personale per enucleare il diritto, la garanzia ad un “*status filiationis*”, che implica un diritto al nome identificativo non della personalità dell'individuo, ma dell'ascendenza familiare (TEGA 2002, p. 1080). Un'accezione quindi assai più ampia rispetto alla fattispecie utilizzata dai giudici ordinari e dalla stessa Corte costituzionale.

Sembra utile ribadire che, come visto, nonostante il Giudice delle leggi abbia utilizzato il diritto all'identità personale per tutelare interessi differenti rispetto a quelli della giurisprudenza ordinaria, e, quindi, in alcuni casi abbia forse esteso (eccessivamente) la fattispecie; nonostante tali considerazioni, la giurisprudenza costituzionale ha contribuito fortemente nel definire il fondamento

costituzionale e, pertanto, a chiarire la legittimità della sua disciplina così come enucleata dalla Corte di Cassazione e operante da tempo nella prassi applicativa.

4. Ricoscimento normativo e problemi di definizione dell'identità personale

Riprendendo il quesito iniziale sulla possibilità di individuare un diritto autonomo all'identità personale, o, al contrario, dare una tutela indiretta connessa alla tutela di beni giuridici all'identità solo collegati; pare oggi possibile propendere per l'autonomia dalla fattispecie e, quindi, per una sua tutela diretta nell'ordinamento fondata nell'art. 2 Cost., così come la riportata giurisprudenza ha sancito (più in generale Barbera, 2004, pp. 19 ss.).

È in questa prospettiva che si discorre comunemente, infatti, di un "diritto all'identità personale", e che a metà degli anni novanta ha trovato dignità normativa; espressamente impiegata, sia nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sia nell'art. 2 del d.lgs. 30 luglio 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Questi testi, però, menzionano, ma non definiscono la nozione di identità personale, la quale rimane pertanto una nozione di estrazione prettamente dottrinale e giurisprudenziale (RESTA, 2007, p. 511 ss.).

Certo "tracce" di fattispecie che hanno garantito interessi connessi a quelli tutelati dal diritto all'identità personale – così come enucleato dalla riportata giurisprudenza – come da subito rilevato, possono essere individuate nella disciplina di tutela del nome articoli 6 - 9 del codice civile, o nell'art. 10 cc. che protegge l'immagine della persona da un utilizzo abusivo e improprio.

Tuttavia nessuna delle due disciplina, tutela, l'insieme degli interessi protetti dal diritto all'identità personale, rappresentando – volendo sintetizzare – "una parte del tutto".

Contigua alla fattispecie dell'identità personale è quella del diritto d'autore, tutelata dagli artt. 2577 e seguenti c.c. (e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, in particolare art. 20), la quale normativa assicura il diritto esclusivo dell'autore di "pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge" assicurando, anche dopo la cessione, di poter rivendicare la paternità dell'opera, potendo opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa.

Tuttavia, la fattispecie sulla tutela del diritto morale d'autore non ingloba tutti gli interessi ricompresi in quello dell'identità personale, basti al riguardo pensare alla difficoltà di tutelare opinioni o attività che non possano essere qualificate come opere (cfr. ZENO ZENCOVICH, 1993, p. 17).

L'identità personale non può neppure essere confusa con la riservatezza, la quale attiene al complesso delle vicende private del soggetto sottratte alla piena disponibilità di terzi, se vogliamo, in parte, concerne interessi opposti rispetto all'identità che garantisce proprio il complesso delle attività pubbliche del

soggetto che descrivono la sua personalità proprio all'esterno (CERRI, 1995, p. 5). Nella contrapposizione tra pubblico e privato emerge la principale contrapposizione tra i due diritti, nella riservatezza, la segretezza delle informazioni, nell'identità personale, invece, la verità delle informazioni diffuse. Non mancano, però, punti di convergenza laddove la raccolta di dati riservati, o meno, servano ad identificare il soggetto (cfr. ZENO ZENCOVICH, 1993, p. 17).

Infine, la fattispecie del diritto all'identità personale non va neppure ricompresa all'interno delle discipline che tutelano l'onore e della reputazione (art. 594 ss. e 185 del codice penale), perché la lesione dell'identità personale potrebbe ledere l'onore dell'individuo, ma non necessariamente. Una distorsione della verità sulla persona potrebbe non ledere l'onore o la reputazione dell'interessato, ma distorcere la sua verità, la sua immagine pubblica (anche per alcuni casi applicativi, SANDRELLI, 2008, p. 459 ss.).

Non consentono di individuare la fattispecie del diritto all'identità personale neppure le fonti del diritto internazionale, che, probabilmente, per prime hanno rappresentato da stimolo per la tutela normativa di interessi contenuti nell'identità della persona. Basti in questa sede ricordare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, in particolare l'art. 12 assicura che nessun individuo possa essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione", o l'art. 19 che tutela la libertà di opinione e di espressione dell'individuo, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione. Gli stessi principi, in materia di libertà di espressione connessi al divieto di ingerenza, si ritrovano anche nell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 (ratificata con l. 848/1955), nonché da ultimo nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che, in particolare, all'art. 8 sancisce "ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano".

Sulla base delle esposte considerazioni, pertanto, è possibile affermare che la fattispecie, il fondamento e la disciplina del diritto all'identità personale restano ancora oggi quelle enucleate nelle sentenze della Corte di Cassazione – tra cui inizialmente la riportata sentenza n. 3769/1985 – per la quale tale diritto tutela "l'interesse di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere riconosciuta con l'esplicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede oggettiva", in altre parole il diritto "a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale".

La fattispecie del diritto all'identità personale, pertanto, ha una sua autonomia, nonostante – come ha rilevato la stessa giurisprudenza – la sua disciplina e gli strumenti (anche processuali) necessari per assicurare la sua tutela vadano individuati in via analogica dalle richiamate disposizioni che tutelano interessi connessi. In particolare, come già rilevato, particolare importanza acquistano le disposizioni inerenti alla tutela al nome e degli altri

segni distintivi della persona, perché la tutela di tali beni giuridici assicura la tutela dei principali strumenti di individuazione della persona (MODUGNO, 1995, p. 14).

5. Alcuni corollari: identità sessuale, identità biologica

La definizione della situazione giuridica del diritto all'identità personale, non risolve i problemi applicativi legati all'oggetto della sua tutela: l'identità della persona, appunto, che è in ininterrotta evoluzione all'interno di una società, come quella moderna, in continuo sviluppo nell'era della ricerca scientifica e tecnologica (BAUMAN, 2006, p. 87).

Un corollario strettamente connesso all'identità personale – e riconosciuto nell'ordinamento, ma di cui in questa sede è possibile solo accennare – è il c.d. diritto all'identità sessuale, o, altresì, il diritto a veder riconosciuta la propria caratterizzazione sessuale (STANZIONE, 1992, p. 876).

Tale diritto, inizialmente era stato negato dalla Corte costituzionale sentenza 1 agosto 1979, n. 98 (cfr. BARTOLE, 1979, pp. 1178 ss.), la quale aveva escluso l'illegittimità delle norme dell'ordinamento civile che non riconoscevano il diritto alla rettificazione dell'atto di nascita e alla attribuzione del sesso femminile “nell'ipotesi di modificazioni artificiali di un sesso che facciano perdere ad un individuo le caratteristiche peculiari maschili ed acquistare quelle femminili esterne, qualora le modificazioni stesse trovino corrispondenza in una originaria, indiscutibile, personalità psichica di natura femminile”.

Successivamente è intervenuta la legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), la quale ha consentito la rettificazione del sesso di un individuo dando riconoscimento a tutti i fattori che concorrono a formare l'identità sessuale della persona, sia quelli psicologici, sia quelli fisici (STANZIONE, 1992, p. 881).

L'ordinamento, quindi, ha stabilito che il sesso della persona debba essere definito (ed eventualmente rettificato) nel caso mutino gli elementi di fatto fisici, in particolare, l'aspetto esterno degli organi genitali. L'identità sessuale, però, va determinata anche sulla base di una dichiarata psico-sessualità, anche, se in contrasto con la presenza di organi dell'altro sesso (VECCHI, 2001, p. 343).

Invero, l'art. 1 della legge n. 164 si limita a stabilire – come unico criterio – che “la rettificazione di attribuzione di sesso si fa a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, la Corte costituzionale, sentenza 24 maggio 1985, n. 161, però, ha legittimato un'interpretazione della legge che consente la rettifica anche nei casi dei c.d. Transessuali, ovvero in presenza di persone con dichiarata psico-sessualità, pur in contrasto con la presenza di organi dell'altro sesso, nei quali siano intervenute operazioni demolitorie e ricostruttive per consentire al soggetto l'appartenenza al sesso opposto (CILIBERTI, 2001, p. 346).

In tal senso infatti il Giudice delle leggi chiariva: l'art. 1 della legge 164/82 non è in contrasto con le norme costituzionali, nella parte in cui consente la rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso non soltanto nel caso di evoluzione naturale di situazioni originariamente non ben definite, ancorché

coadiuvate da interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti, ma anche nel caso in cui, sulla base di una dichiarata psico-sessualità in contrasto con la presenza di organi dell'altro sesso, si intervenga con operazioni demolitorie e ricostruttive per consentire al soggetto l'appartenenza al sesso opposto, in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost.

Non solo, la Corte ha anche riconosciuto il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità che trova fondamento nell'art. 2 Cost., rilevando un dovere degli altri membri della collettività a riconoscerlo, per dovere di solidarietà sociale (DOGLIOTTI, 1987, p. 235).

In dottrina vi è chi tende a distinguere il diritto all'identità personale da quello all'identità sessuale, reputando il riconoscimento della nuova appartenenza sessuale come una sorta di artificio giuridico (LA FARINA, 1983, p. 824). Probabilmente, i beni giuridici tutelati non sono esattamente i medesimi, ma non sembra possibile, però, ritenere che si tratti di un "accostamento improprio", in forza della considerazione che, se il diritto all'identità personale è "il diritto a non vedersi attribuite opinioni mai attribuite o che falsano la propria immagine sociale, non si vede come vi si possa far rientrare il diritto a modificare chirurgicamente il proprio sesso e a ottenere la conseguente rettifica degli atti dello stato civile" (così PINO, 2003, p. 196).

Invero, in forza della lungimirante pronuncia della Corte costituzionale del 1982, l'identità sessuale deve essere intesa come una parte (assai rilevante) della persona, della sua identità, della sua verità, anche al di là delle apparenze fisiche. Almeno questa sembra essere la conclusione a cui è necessario giungere a seguito della decisione ed in particolare al rilievo che assume l'elemento psicologico rispetto a quello fisico.

Per quanto, almeno a prima vista, il trattamento medico-chirurgico non riesca ad attribuire alla persona la piena appartenenza al nuovo sesso, dato che non solo non è in condizione di mutare la determinazione genetica del sesso, ma non può nemmeno mettere il paziente in condizione di procreare con persone del suo sesso originario, l'individuo ha diritto al riconoscimento della sua sessualità, come elemento di svolgimento della sua personalità tutelato dall'art. 2 Cost. (MODUGNO, 1995, p. 14 e - seppur attraverso una lettura "chiusa" della fattispecie dell'art. 2 Cost. - PACE p. 112).

Un accenno va fatto anche alla – seppur meno contigua, comunque collegata all'identità personale – c.d. identità biologica, perlomeno nella parte in cui essa consente di identificare e distinguere la persona dagli altri individui. Nonostante resti discussa la possibilità di identificare nell'ordinamento vigente un diritto all'identità biologica inteso come il diritto a conoscere le alle proprie origini in base ai propri dati genetici (per cui si rinvia a CARBONE, 2007, p. 499).

Basti invece, in questa sede, ricordare i progressi fatti nel campo della biologia sullo studio del DNA (acido desossiribonucleico) l'acido che contiene le informazioni genetiche della maggior parte degli organismi viventi. Tali informazioni, soprattutto in futuro, rappresenteranno sempre più strumenti indispensabili per l'identificazione dell'individuo, e a seguito dell'evoluzione di scienze come l'ingegneria genetica e la bioinformatica, mostreranno

maggiormente nuove esigenze di tutela intimamente collegate alla garanzia dell'identità della persona (sul punto si rinvia a BROWN, 2000, p. 262).

6. *I nuovi confini: l'identità digitale tra società virtuale e persona.*

Strettamente connessa all'identità personale è, invece, la c.d. identità digitale, ovvero, volendo sintetizzare, l'identità informatica, l'identità impiegata nelle attività informatiche ed in particolare, ai nostri fini, nelle numerose applicazioni di *internet* (FINOCHIARO, 2008, p. 185).

L'identità digitale è strettamente congiunta a quella personale, perché sovente la prima descrive e rappresenta la seconda. A partire anche da tale constatazione deriva la necessità di assicurare all'identità digitale le medesime tutele e garanzie riconosciute dall'ordinamento per l'identità personale, anzi probabilmente il nuovo contesto in cui l'identità della persona è esposta spinge ad individuare e meditare intorno a nuovi strumenti di tutela della stessa. A seguito dell'affermazione di *internet*, qualsiasi attività umana è "intrisa di dati"; "la rete" assicura una quantità apparentemente infinita di notizie in tutti i settori, ci permette di comunicare istantaneamente con gli altri, e consente di diffondere informazioni con un grado di efficienza e di velocità, che quasi sempre restano senza alcun controllo e possibilità di consenso da parte del titolare dell'informazione diffusa (SOLOVE, 2007 p. 11).

L'identità digitale mantiene la sua importanza e deve pertanto essere oggetto di tutela all'interno dell'ordinamento, perché strettamente connessa all'identità reale della persona. Le informazioni sono di norma protette da un sistema di autenticazione. L'autenticazione può essere effettuata tramite parola chiave (*password*), o attraverso strumenti informatici come tessere magnetiche, smart cards, ecc.

Alcuni di tali strumenti di identificazione dell'individuo sono disciplinati dal Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), tra i quali la carta d'identità elettronica, la c.d. firma digitale, i certificati elettronici (FINOCHIARO, 2008, pp. 135 ss.). Il legislatore, pertanto, ha subito riconosciuto l'importanza di regolamentare espressamente alcuni dei principali mezzi di identificazione della persona, al fine di garantirne l'identità. Tuttavia, il problema è quello di comprendere se si tratti solo – tendo presenti le considerazioni svolte inizialmente sulla distinzione tra identità e identificazione – di tutelare l'identificazione della persona, o, altresì, la sua identità personale che si svolge attraverso *internet*. La maggior parte delle informazioni e dei dati della persona, infatti, circolano "nella rete" senza che vi sia un controllo o la possibilità di verificare il consenso del titolare dell'informazione, che spesso non è neppure consapevole della diffusione del dato (RESTA, 2007, p. 511).

Si ricordi l'esempio, inizialmente menzionato, sulla facilità con cui un nome ed un'immagine circolino attraverso *internet*. Basti inserire un nome in all'interno di un *motore di ricerca* per rinvenire l'immagine o una serie di informazioni, inerenti ad una persona, relative a professione, attività, interessi e altro ancora,

spesso, senza che il titolare abbia preventivamente ed espressamente autorizzato la diffusione di tali informazioni.

Il tema ovviamente concerne, sia il c.d. diritto alla *privacy*, sia il diritto all'identità personale, perché non riguarda solo la riservatezza dell'informazione concernente la persona, bensì anche – qualora l'informazione venga diffusa – la sua corrispondenza al vero.

Inoltre, nuove esigenze di tutela emergono dalla sempre maggiore diffusione dei cosiddetti *social networks* (*Facebook*, *Second life* e molti altri) che consentono attraverso *internet* di esporre la propria identità, mediante la pubblicazione di testi e di immagini, o come strumento per instaurare e intrattenere relazioni personali e sociali, che a volte rimangono puramente virtuali, ma altre volte sono l'occasione per incontrarsi nel mondo reale. Tali strumenti consentono, senza particolare difficoltà, da un lato, di inventarsi nuove identità o fingere di essere qualcun altro; dall'altro, di utilizzare informazioni e immagini relative ad altri per rappresentarle diversamente da come sono.

L'interrogativo principale che resta al giurista è quello di capire se l'identità digitale possa godere nell'ordinamento di una tutela pari a quella enucleata in passato per l'identità personale in via autonoma, e il suo fondamento possa essere il medesimo riconosciuto ai sensi dell'art. 2 Cost.; anche con particolare riferimento alla tutela e l'utilizzo dell'anonimato e dello pseudonimo, quali strumenti per esercitare le libertà della persona attraverso "la rete" (per cui si rinvia a PERLINO, 2008, pp. 31 ss.).

Dal punto di vista della tutela penale la giustizia italiana si è occupata in più occasioni di vicende connesse alla lesione dei diritti di identità, riservatezza e dignità della persona attraverso *internet*, tutelando proprio l'identità digitale, al fine di garantire due principali interessi: o quello – il più frequente (si veda Cassazione penale, sez. III, 26 marzo 2004, n. 28680) – di salvaguardare la lesione indiretta dell'identità reale della persona, o l'interesse di tutelare la pubblica fede – Cassazione penale, sez. V, 8 novembre 2007, n. 46674 – "in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali" (cfr. FLICK, 2008, p. 526).

Internet, però, sia in quanto strumento di comunicazione o di circolazione di informazioni, sia come "società virtuale", dovrà (esso stesso) perfezionare nuove forme di tutela dell'identità digitale – più che l'ordinamento giuridico, che per ragioni di fatto potrà limitarsi solo a stimolare e favorire tale tutela; regole ed *internet*, infatti, paiono un ossimoro (in tal senso pare concludere SOLOVE, 2004, 223) – al fine di assicurare una protezione all'identità reale della persona che non può godere solo di una tutela (inevitabilmente) *ex post* da parte dell'autorità giudiziaria.

* Dottore di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Bologna.

BIBLIOGRAFIA

- ALPA G., in Alpa-Ansaldo, *Le persone fisiche* (art. 1-10), in *Il Codice civile. Commentario* diretto da SCHLESINGER, Milano, 1996, pp. 321 ss.;
- BARBERA A., *Art. 2*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principii fondamentali, art. 1-12*, Bologna, 1975, pp. 50 ss.;
- BARBERA A., "Nuovi diritti": *attenzione ai confini*, in CALIFANO L. (a cura di), *Corte costituzionale e diritti fondamentali*, Torino, 2004, pp. 19 ss.;
- BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna 1984;
- BARTOLE S., *Transessualismo e diritti inviolabili dell'uomo*, in *Giur. costit.*, 1979, I, 1178;
- BAVETTA G., *Identità (diritto alla)*, in *Enc. del dir.*, vol. XIX, Milano, 1970;
- BAUMAN Z., *Intervista sull'identità*, Bari-Roma, 2006;
- BROWN M., et al., *Knowledge-base analysis of microarray gene expression data by using Support Vector Machines*, PNAS, 2000;
- CARBONE V., *Evoluzione giurisprudenziale del rapporto familiare in Famiglia e diritto*, 2007, pp. 499 ss.;
- CERRI A., *Riservatezza (diritto alla)*, *Dir. cost.*, in *Enc. giur.*, vol. XXVIII, Roma, 1995;
- CILIBERTI R., *La rettificazione di attribuzione di sesso: aspetti giuridici*, in *Diritto di famiglia*, 2001, pp. 346 ss.;
- DE CUPIS A., *Bilancio di un'esperienza: il diritto all'identità personale, La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Milano, 1985, pp. 187 ss.;
- DE CUPIS A., *Il diritto all'identità personale*, Milano, 1949;
- DOGLIOTTI M., *La Corte Costituzionale riconosce il diritto all'indennità sessuale*, in *Foro it.*, 1987, I, 235.
- DOGLIOTTI M., *Protezione della vita privata, diritto all'immagine e tutela riparatoria*, in *Giur. it.*, 1979, pp. 547 ss.;
- FALZEA A., *Il diritto all'identità personale: motivi di perplessità*, in AA. VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Milano, 1985, pp. 87 ss.;
- FINOCCHIARO G., *Diritto di Internet*, Bologna, 2008;
- FLICK C., *Falsa identità su internet e tutela penale della fede pubblica degli utenti e della persona*, in *Riv. inf. e informatica*, 2008, pp. 526 ss.;

- MODUGNO F., *I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale*, Torino 1995;
- PACE A., *Il c.d. diritto alla identità personale a gli art. 2 e 21 della Costituzione*, in ALPA G., BESSONE M., BONESCHI L., *Il diritto alla identità personale*, Padova, 1981, pp.36 ss.;
- PACE A., *Nome, soggettività giuridica e identità personale*, in *Giur. Cost.*, 1994, pp. 103 ss.;
- PACE A., *Problematica delle libertà costituzionali, Parte generale*, Padova 2003;
- PERLINO E., *L’anonimato su internet*, in FINOCCHIARO G. (a cura di), *Diritto all’anonimato, anonimato, nome, identità personale*, Padova, 2008, pp. 31
- PINO G., *Il diritto all’identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, 2003;
- PIZZORUSSO A., *I profili costituzionali di un nuovo diritto della persona*, in ALPA G., BESSONE M., BONESCHI L., *Il diritto alla identità personale*, Padova, 1981, pp. 29 ss.;
- RESTA G., *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. Informatica*, 2007, pp. 511 ss.;
- SANDRELLI G. G., *Legge sulla privacy e libertà di informazione*, in *Dir. informatica* 2008, pp. 459 ss.;
- SOLOVE D.J. *The digital person: technology and privacy in the information age*, NYU Press 2004;
- SOLOVE D.J., *The future of reputation: gossip, rumor, and privacy on the internet*, Yale 2007;
- STANZIONE P., *Transessualità*, in *Enc. del dir vol. XLIV*, Roma, 1992;
- STOLFI N., *I segni di distinzione personali*, Napoli, 1905;
- VECCHI P. M., *Transessualismo e divieto di discriminazioni*, in *Famiglia*, 2001, pp. 343 ss.;
- V. ZENO-ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., vol. IX, Torino, 1993.